DECRETO 15 gameio 2021.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «C.A.S. Iglesias», in Iglesias.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, EL SISTEMA COMPERATIVO, SULLE SOCIETA E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-octies decies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno n. 93 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019 «Regolamento concemente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Preso atto che la società cooperativa «C.A.S. Iglesias», con sede in Iglesias (CA), costituita in data 4 febbraio 2015, C.F. 03592290922, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 9 aprile 2018;

Visto il verbale di revisione del 10 giugno 2019, redatto nei confronti della citata cooperativa, nel quale il revisore incaricato propone l'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-octies decies del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito bilanci dal 2017;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata in data 9 dicembre 2019, prot. n. 0345421 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate, né ha prodotto alcuna controdeduzione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 21 settembre 2020;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octies decies del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota direttoriale in data 4 aprile 2018, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex art. 2545-series decies, 2545-septies decies, secondo comma e 2545-octies decies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati eli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae della dott. Picciau Alberto nato a Cagliari (CA) il 24 febbraio 1963, C.F. PCCLRT63B24B354V, con studio in via G.B. Tuveri, 54B - 09129 Cagliari (CA);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Picciau Alberto nato a Cagliari (CA) il 24 febbraio 1963, C.F. PCCLRT63B24B354V. con studio in via G.B. Tuveri, 54B - 09129 Cagliari (CA), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «C.A.S. Iglesias», con sede in Iglesias (CA), C.F. 03592290922, in sostituzione del sig. Frau Salvo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2021

Il direttore generale: SCALPONI

21A00575

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 febbraio 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 737).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriornente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1º marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 655 del 19 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666 e n. 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020 e n. 733 del 31 dicembre 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerato che, in sede di Comitato operativo nazionale della protezione civile è stata più volte reiterata l'esigenza di prorogare l'utilizzo del personale medico e socio sanitario di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 20 novembre 2020;

Considerato che la Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con mail del 26 gennaio 2021, ha trasmesso le quantificazioni delle somme spese fino al 31 gennaio 2021 per l'avvalimento del predetto personale medico e socio sanitario ed ha trasmesso altresi la previsione di spesa per la prosecuzione dei rapporti del personale già assunto ai sensi delle richiamate ordinanze e in essere alla medesima data del 31 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021, data di cessazione dello stato di emergenza;

Ritenuto che, al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti CO-VID, occorre autorizzare la proroga degli incarichi conferiti ai sensi delle sopra richiamate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ot-

tobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 20 novembre 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Proroga degli incarichi dei medici assegnati Regione Campania

- 1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania, per il supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, gli incarichi conferiti ai medici, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020, possono essere prorogati fino al 30 aprile 2021.
- Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo complessivo di 668.820,00 euro, a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 712 del 2020.
- 3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione Campania soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del
 Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del
 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente
 conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.

Art. 2.

Proroga degli incarichi delle figure professionali necessarie per il contact tracing

- 1. Al fine di garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), gli incarichi già conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020 e in essere alla data del 31 gennaio 2021 possono essere prorogati fino al 30 aprile 2021.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20.813.650,00 euro, di cui 14.148.302,09 euro a valere sulle somme già stanziate ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 709 del 2020 e 6.665.347,91 euro a valere sulle risorse già stanziate ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020.
- 3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai presidenti di regione e provincia autonoma soggetti attuatori ai sensi dell'art. I dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.

nazionale ai sensi dell'ordinanza n. 714/1020

- 1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID le regioni e province autonome possono disporre la proroga fino al 30 aprile 2021 degli incarichi di lavoro autonomo di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protazione civile n. 714 del 20 novembre 2020.
- Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo di 565.110,00 euro, a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 714 del 2020.
- 3. Le risorae di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. I

finanziaje

Art 4

Province autonome di Trento e Bolsano

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

La presente ordinanza sará pubblicata nella Gozzeno Ufficials della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento: Borrelli

21400730

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aripiprazolo Hec Pharm»

Estrateo determina n. 83/2011 del 16 germinio 2011

Medicinale ARIPIPRAZOLO HEC PHARM

Titolare A.J.C. Her Pharm Gribh

Confezioni

of mg compresse» 28 compresse in blister PA/ALPVC/AL -ALC. n. 049016013 (in buse 10);

«5 mg compresse» 49 compresse in blister PA/AL/PVC/AL -AI.C. n. 048026025 (in base 10);

AIC n 048026037 (in base 10);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL -A.I.C. n. 048016049 (in base 10);

«10 mg compresse» 49 compresse in blister PA/AL PVC/AL -AIC n 048026057 (in base 16);

#10 mg compresses 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL -A.I.C. n. 048026064 (in base 10).

Renade Stille (Captus) Validità prodotto interro chie anni.

Composizione

principio attivo atipipazzolo,

eccipienti, amenitolo, cellulosa microcristallina, conscarmellosa socica, allica colloviale anicha, magnesio stearato.

Produtione del principio attivo Ruyuan He: Pharm Co., Ltd. - Xia-e Development Zone, Ruyuan County, Shaoguan City - Guangdong Province, Cina

Produzione, confesionemento primerio e seconderio. Sunskine Lake Pharma Co., Ltd., North Industry Road 1=, Song State Lake -Dougguen, Guzngaleng Province - 523808 - Cire.

Controllo di qualità

Formula Pharmazantische und chamische Entwicklungs GenhH. Goerzallee 305b, D-14167 - Berlino, Germania;

Sunshine Lake Pharma Co , Ltd., North Industry Road 1=, Song Shan Lake - Dongguan, Guangdong Province - 523808 - Cina

Rilaicio dei lotti: Formula Pharmazeutische und chemische En-twicklungs GmbH, Goerzallee 305b, D-14167 - Berlino, Germania

Indicationi tempestiche

«Aripiprazolo Her Pharm» è indicato per il trattamento della schizofrania negli adulti e negli adolescenti a partira da quindici anni

Ariziprazolo Hec Pharm e indicato per il trattamento di episo-di maniacali di grado da moderato a severo dei disturbo bipolare di tipo I e per la prevenzione di un muovo episodio maniacale negli adulti che hazmo avvato prevalentemente episodi maniacali che banno risposto al trattamento con aripiprazolo,

"Aripipozzolo Hec Pharmo è indicato per il trattamento, fino a dodici settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del disturbo bipolare di tipo I negli adolescenti a partire da tredici anni

Classifications of for della rimborgabilità

Le confezioni di cui all'art 1 sono collocate, in virto dell'art 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, leitera c) della legge 24 dicambre 1993, a. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn)

Classificacione ai fori della fornima

La classificazione ai fini della fomitura del medicinale «Atipirrazolo Her. Phanu» (Aripiprazzolo) e la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tasks brevettuale

Il tipolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabi-le del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medi-cinale di riferimento e delle vigenti disposizioni ecomative in materia

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, e altresi, responsabile del pieno repetto di quanto disposto dall'art. 14, caseres 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, a. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non recluiere negli stampati quelle parti del riassumo delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiazione ad indicazioni è a dosaggi ancere coperti del brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicitale

